



Decreto Ministeriale 05 maggio 2011 “Quarto conto energia”

Ing. Alessandro SCORCIAPINO

31 maggio 2012
Catania



Indice

- Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
- Art. 4 – Obiettivi e limiti incentivazione
- Art. 5 – Cumulabilità degli incentivi e
valorizzazione dell'energia prodotta
- Art. 6 – Condizioni per l'accesso alle tariffe
incentivanti
- Art. 7 – Indennizzo in caso di perdita del diritto
alla tariffa incentivante
- Art. 10 – Trasmissione della documentazione di
entrata in esercizio e accesso alle tariffe
incentivanti
- Art. 11 – Requisiti dei soggetti e degli impianti

Indice

- Art. 12 – Tariffe incentivanti
- Art. 13 – Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
- Art. 14 – Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
- Art. 15 – Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- Art. 17 – Impianti a concentrazione

Art. 1 (FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE)

➤ comma 2

il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che sono entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e gli impianti che entreranno in esercizio fino al 31 dicembre 2016

Art. 4 (OBIETTIVI DELL'INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA)


➤ comma 2

Limiti di potenza e livelli di costo per i grandi impianti (per grandi impianti si intendono gli impianti su edificio maggiori di 1000 kW, altri impianti con potenza superiore a 200 kW operanti in scambio sul posto) sono rappresentanti nella tabella sottostante:




	1/06/2011- 31/12/2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	TOTALE
livelli di costo	300 ML€	150 ML€	130 ML€	580 ML€
<i>Obiettivi indicativi di potenza</i>	<i>1.200 MW</i>	<i>770 MW</i>	<i>720 MW</i>	<i>2.690 MW</i>

Impianto fotovoltaico (Titolo II)



Impianto fotovoltaico (Titolo II)



Art. 4 (OBIETTIVI DELL'INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA)

➤ **comma 3**

per i piccoli impianti (diversi dal comma precedente ed in aggiunta tutti gli impianti i quali soggetti responsabili sono amministrazioni pubbliche per qualsiasi potenza) per il periodo dal 01/06/2011 fino tutto l'anno 2012 non si applicano limiti e/o restrizioni

comma 4

Per tutti gli impianti (grandi e piccoli) ad eccezione degli impianti integrati con caratteristiche innovative ed a concentrazione, per i periodi dal 2013 al 2016 si applicano i valori indicativi della tabella sottostante



	Primo semestre 2013	Secondo semestre 2013	Primo semestre 2014	Secondo semestre 2014	Primo semestre 2015	Secondo semestre 2015	Primo semestre 2016	Secondo semestre 2016	TOTAL E
Costo indicativo	240 ML€	240 ML€	200 ML€	200 ML€	155 ML€	155 ML€	86 ML€	86 ML€	1.361 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	<i>1.115 MW</i>	<i>1.225 MW</i>	<i>1.130 MW</i>	<i>1.300 MW</i>	<i>1.140 MW</i>	<i>1.340 MW</i>	<i>1.040 MW</i>	<i>1.480 MW</i>	<i>9.770 MW</i>

Art. 4 (OBIETTIVI DELL'INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA)

➤ comma 5 – 6

Limitatamente per i periodi dal 01/06/2011 al 31/12/2012,

tutti gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione non subiscono limiti all'accesso delle tariffe incentivanti. Nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016 si applicheranno i limiti indicati

Tipologia di impianto		primo semestre 2013	secondo semestre 2013	primo semestre 2014	secondo semestre 2014
Livelli di costo indicativo	titolo III	22 ML€	30 ML€	37 ML€	44 ML€
	titolo IV	19 ML€	26 ML€	32 ML€	38 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	<i>titolo III</i>	<i>50 MW</i>	<i>70 MW</i>	<i>90 MW</i>	<i>110 MW</i>
	<i>titolo IV</i>	<i>50 MW</i>	<i>70 MW</i>	<i>90 MW</i>	<i>110 MW</i>

Art. 5 (CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI E DEI MECCANISMI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA)

➤ comma 1

Le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i

seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti

fotovoltaici

realizzati su edifici aventi P_n non superiori a 20 kW

b) contributi in conto capitale in misura fino al 60% del costo dell'investimento i cui soggetti responsabili sono: scuole, strutture sanitarie, strutture militari, enti locali, regioni e province

Art. 5 (CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI E DEI MECCANISMI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA)

➤ **comma 1**

- c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento su impianti realizzati in edifici pubblici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa

- d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento per impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica

Art. 5 (CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI E DEI MECCANISMI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA)

➤ **comma 1**

- e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione

➤ **comma 2**

Le tariffe incentivanti del presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali (fermo restando il diritto al beneficio dell' IVA 10%)

Art. 5 (CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI E DEI MECCANISMI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA)

➤ **comma 4**

Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità di cui **art. 26 del d.lgs n. 28 del 2011** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell' uso dell' energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fatte salve le disposizioni di seguito riportate

Il diritto agli incentivi per impianti di produzione avente $P_{n,e} > 5 \text{ MW}$ (valore differenziato della potenza sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili), nonché impianti previsti dai progetti di riconversione del settore **bieticolo-saccarifero**, in cui l' incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, è cumulabile:

a) con altri incentivi pubblici

non eccedenti il 40% del costo dell' investimento
($P_{n,e} < 200 \text{ kW}$)

non eccedenti il 30% del costo dell' investimento
($P_{n,e} < 1 \text{ MW}$)

non eccedenti il 20% del costo dell' investimento
($P_{n,e} < 10 \text{ MW}$):

- b) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento ($P_{n,e} < 1 \text{ MW}$) per impianti di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili;
- d) con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature per gli impianti di produzione della energia elettrica di potenza nominale fino ad un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili e per gli impianti di potenza nominale superiori ai valori minimi stabiliti soggetti ad un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE;
- e) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento per impianti cogenerativi e trigenerativi.

Art. 6 (CONDIZIONI PER L' ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI)

➤ comma 3

Dal mese di settembre 2011 i grandi impianti accedono alla tariffa incentivante qualora ricadono le seguenti condizioni

- a) l'impianto è stato iscritto al registro, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento.
- b) La certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

➤ comma 4

In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella

—
vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto

Art. 6 (CONDIZIONI PER L' ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI)

➤ comma 5

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza del diritto alla tariffa incentivante

Art. 7 (INDENNIZZO NEL CASO DI PERDITA DEL DIRITTO A UNA DETERMINATA TARIFFA INCENTIVANTE)

-Nel caso in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi di completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della stessa comporti la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste.

Art. 10 (TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO E ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI)

➤ comma 1

Entro **15 gg** solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il mancato rispetto dei termini comporta il mancato riconoscimento della tariffa incentivante per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla
tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio

Art. 10 (TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO E ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI)

➤ comma 3

Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, determina ed assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro 120 gg dalla data di ricevimento della medesima richiesta

➤ comma 4

La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, deve essere comunicata al GSE entro 30 gg dalla data di registrazione dell'atto di cessione

TITOLO II: IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Art. 11 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 1

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:

- a) Le persone fisiche
- b) Le persone giuridiche
- c) I soggetti pubblici
- d) I condomini di unità immobiliari ovvero di edifici

Art. 11 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 2

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici :

- a) potenza maggiore di 1 kWp
- b) moduli fotovoltaici certificati CEI EN 61215 (cristallini) o CEI EN 61646 (film sottili)
- c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impegnati in altre costruzioni
- d) collegati alla rete elettrica
- e) ~~moduli realizzati a terra in aree agricole~~

Decreto Legge n.1 24/01/2012

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Dal mese di Gennaio 2012 agli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali



Art. 11 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 3

Gli inverter utilizzati in impianti che entreranno in esercizio

dopo il **31/12/2012** devono tener conto delle esigenze della rete elettrica ed in particolare:

- a) Mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione
- b) Consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto
- c) Aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico,
- d) Consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva
- e) Limitare la potenza immessa in rete (ridurre var. V_r)
- f) Evitare la possibilità che gli inverter possano

Art. 11 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ **comma 4**

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) definiscono apposite norme tecniche

➤ **comma 5**

Per gli impianti che entrano in esercizio da **Maggio 2012** in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione

Art. 11 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 6

Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta a tutta alla documentazione, già prevista, i seguenti documenti:

- a) Certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso ad un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi
- b) Certificato rilasciato dal produttore dei moduli, attestante che l'azienda è in possesso delle certificazioni ISO 9000:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000
- a) Certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati

Art. 12 (TARIFFE INCENTIVANTI)

➤ **comma 2**

Tariffa riconosciuta per un periodo di **20 anni** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell'incentivazione

➤ **comma 4**

Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva

TARIFFE PER L' ANNO 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

	<i>1° SEM. 2012</i>		<i>2° SEM 2012</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P \leq 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P \leq 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

Tabella 3

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica

Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4.

	Impianti sugli edifici		altri impianti fotovoltaici	
	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
$1 \leq P \leq 3$	0,375	0,230	0,346	0,201
$3 < P \leq 20$	0,352	0,207	0,329	0,184
$20 < P \leq 200$	0,299	0,195	0,276	0,172
$200 < P < 1000$	0,281	0,183	0,239	0,141
$1000 < P \leq 5000$	0,227	0,149	0,205	0,127
$P > 5000$	0,218	0,140	0,199	0,121

Tabella 4

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente

	1° semestre	2° semestre
2013		9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%


Tabella 5

IMPIANTI SU EDIFICI

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su copertura con pendenza fino a 5°	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti

Modalità di posa dei moduli fotovoltaici ai fini dell'accesso alle tariffe come impianti "su edifici"

IMPIANTI SU EDIFICI




- Caso 1, $H \leq 30\text{cm}$ - Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"

IMPIANTI SU EDIFICI




Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso di presenza di una balaustra perimetrale

IMPIANTI SU EDIFICI




Esempio di schema costruttivo di un impianto fotovoltaico installato su tetto a falda classificabile nella categoria "su edifici"

IMPIANTI SU EDIFICI



Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"

IMPIANTI SU EDIFICI



Schema esemplificativo di una corretta installazione: complanarità al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

ALTRI IMPIANTI



Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: i moduli non rispettano la geometria della falda di copertura

Art. 13 (PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL' ENERGIA)

Il premio sulla tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici spetta al Soggetto Responsabile che, successivamente alla data di entrata in esercizio dell' impianto, effettua interventi di riqualificazione energetica sull' involucro edilizio dell' edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l' impianto fotovoltaico. Tali interventi devono determinare una riduzione di almeno il **10%** di entrambi gli indici di prestazione energetica (estiva ed invernale).

L'impianto fotovoltaico deve rientrare nella categoria dei **"piccoli impianti"**

Art. 13 (PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL' ENERGIA)

Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta in misura pari alla metà percentuale del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata

$$PREMIO\% = \frac{\Delta EP\%}{2}$$

$$\Delta EP\% = \frac{[(E_{Pe, invol\ ante} + E_{Pi, invol\ ante}) - (E_{Pe, invol\ post} + E_{Pi, invol\ post})]}{(E_{Pe, invol\ ante} + E_{Pi, invol\ ante})} \times 100$$

La maggiorazione non può in ogni caso eccedere il **30%** della tariffa incentivante riconosciuta all' impianto fotovoltaico e decorre dallo anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

L'esecuzione di nuovi interventi, che conseguano una riduzione di almeno il **10%** degli indici, rinnova il diritto al premio, nel rispetto del limite massimo cumulato del **30%** della tariffa incentivante base riconosciuta all' impianto fotovoltaico

Art. 13 (PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL' ENERGIA)

I **piccoli impianti** fotovoltaici realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva al 13 maggio 2011, possono beneficiare di un premio aggiuntivo nella misura del **30%** della tariffa incentivante riconosciuta, qualora i predetti edifici conseguano, sulla base di idonea certificazione, una prestazione energetica per il raffrescamento estivo e la climatizzazione invernale dell' involucro di almeno il **50%** inferiore ai valori minimi di cui all' **articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59**. Il conseguimento di detti valori è attestato da **certificazione energetica**

Art. 14 (PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL' ENERGIA)

➤ comma 1

La componente incentivante della tariffa è incrementata con le modalità seguenti con arrotondamento alla terza cifra decimale:

- a) Del **5%** per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli installati su edifici qualora i medesimi impianti siano realizzati in aree industriali, miniere, cave, o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati
- b) Del **5%** per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti
- c) Di **5 centesimi di euro/kWh** per gli impianti realizzati su edificio in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenente amianto
- d) Del **10%** per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, si per non meno del 60% riconducibile ad una produzione europea

Art. 14 (PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL' ENERGIA)

➤ **comma 2**

Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline riceveranno un tariffa incentivante pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti realizzati su edifici e gli altri impianti

Decreto Legge n.1 24/01/2012

Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su "edifici". Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%

TITOLO III: IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Art. 15 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ **comma 1**

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche, giuridiche, i soggetti pubblici, i condomini.

Art. 15 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 2

Possono beneficiare all'incentivo di impianti integrati con caratteristiche innovative gli impianti con moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici:

- a) impianti da 1 kWp a 5 MWp
- b) moduli certificati secondo le normative CEI EN 61215 o
CEI 64646
- a) componenti di nuova costruzione
- b) collegati alla rete elettrica

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:
 - a) coperture degli edifici
 - b) superfici opache verticali
 - c) superfici trasparenti o semitrasparenti
 - d) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi

- moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, anche funzioni architettoniche fondamentali quali:
 - a) protezione o regolazione termica dell'edificio;
 - b) tenuta all'acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
 - c) tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (MODULI NON CONV



Note. Sostituzione di una guaina impermeabilizzante tramite un modulo fotovoltaico composto di nastro fotovoltaico su supporto flessibile impermeabilizzante. Il modulo fotovoltaico è certificato ai sensi della normativa tecnica riportata nell'Allegato 1 al Decreto. L'intervento di impermeabilizzazione è effettuato su tutta la superficie della copertura, anche soltanto con l'utilizzo del supporto flessibile.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (MODULI NON CONVE



Note. Modulo fotovoltaico composto di nastro fotovoltaico su supporto rigido.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (MODULI NON CONVENZIONALI)



IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (MODULI NON CONVENZIONALI)




IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (COMPONENTI SPECIALI)



Note. La superficie dei moduli fotovoltaici garantisce, unitamente con il sistema di montaggio, la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (COMPONENTI SPECIALI)



Note. La superficie dei moduli fotovoltaici garantisce, unitamente con il sistema di montaggio, la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa.

TARIFFE PER L' ANNO 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7.

	<i>1° SEM. 2012</i>	<i>2° SEM 2012</i>
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,418	0,410
$20 < P \leq 200$	0,380	0,373
$P > 200$	0,352	0,345

Tabella 7

TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal **primo semestre 2013** le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8.

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,543	0,398
$20 < P \leq 200$	0,464	0,361
$P > 200$	0,432	0,334

Tabella 8

12. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 9

TITOLO IV: IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Art. 17 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ **comma 1**

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche ed i soggetti pubblici

Art. 17 (REQUISITI DEI SOGGETTI E DEGLI IMPIANTI)

➤ comma 2

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti di

potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW

1° SEM. 2012

2° SEM 2012

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 200$	0,352	0,345
$200 < P \leq 1000$	0,304	0,298
$P > 1000$	0,266	0,261

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica

	tariffa onnicomprendensiva	tariffa autoconsumo
--	---------------------------------------	--------------------------------

[kW]

[€/kWh]

[€/kWh]

$1 \leq P \leq 200$

0,437

0,334

$200 < P \leq 1000$

0,387

0,289

$P > 1000$

0,331

0,253

1° semestre

2° semestre

2013

3%

2014

4%

4%

"SCAMBIO ALTROVE"

Per **Comuni** con meno di 20.000 abitanti, può avvenire lo scambio sul posto su uno qualsiasi degli edifici di proprietà dell'Ente ed utilizzare l'energia prodotta in altre utenze di proprietà dello stesso Comune. Ciò per impianti fotovoltaici fino a **200 kWp** (**Legge 23 luglio 2009, n. 99**).

Il **Ministero della difesa** può accedere allo scambio sul posto su uno qualsiasi degli edifici di proprietà dell'Ente ed utilizzare l'energia prodotta in altre utenze di proprietà dello stesso Ministero, senza limiti di potenza installata (**Legge 23 luglio 2009, n. 99**).



IMPIANTO EOLICO

Per impianti fino a **200 kW** di potenza si applica la tariffa onnicomprensiva pari a **0,30 €/kWh**.

La tariffa è detta "onnicomprensiva" in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

La tariffa viene riconosciuta per un periodo di **15 anni**, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Alessandro SCORCIAPINO

libero professionista